

REGOLAMENTO ELETTORALE
COMITATO PARI OPPORTUNINA'
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCAT DI SIENA

1. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

1. Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni.
2. Le/i Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi.
3. Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati, alla data del giorno precedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.
4. Sono eleggibili le/gli iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Sono ammesse esclusivamente candidature individuali.
5. . In ogni caso le candidature devono essere depositate nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine con atto sottoscritto dalle/dai candidate/i almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni; le candidature, con atto sottoscritto digitalmente, possono anche essere depositate a mezzo PEC.
6. Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e si svolgono in concomitanza con lo svolgimento dell'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine. Salvo ipotesi di elezioni straordinarie, nel qual caso si terranno elezioni autonome indette dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, con le stesse modalità previste per le elezioni straordinarie del Consiglio dell'Ordine.
7. Le elezioni in rinnovo si svolgono in unico turno nei giorni individuati dal Consiglio dell'Ordine per lo svolgimento delle operazioni elettorali stabiliti in conformità alle norme che disciplinano le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
8. Esse sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9. Il seggio elettorale coinciderà con quello costituito per le elezioni del Consiglio dell'Ordine. In caso di elezioni straordinarie, il seggio elettorale sarà composto con le stesse modalità previste per le elezioni del Consiglio dell'Ordine dalla L. 113/2019.
10. Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal Presidente del COA. Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi- arrotondato per difetto- di quello delle/dei componenti da eleggere, nel rispetto dell'equilibrio di genere.
11. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.
12. Contro i risultati delle elezioni del Comitato ciascun/a Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine degli avvocati entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

2. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

Decorso il predetto termine le/gli elette/i designate/i procedono all'auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dello Statuto

3. Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Entrata in vigore

Il presente regolamento è allegato allo Statuto del Comitato ed entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in

attuazione dell'art. 25 4°c. L. 247/2012. e copia dello stesso verrà pubblicata sul sito istituzionale.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del

La Consigliera Segretario

La

Presidente